

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato » (1555)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 693
BENEDETTI (PCI) 695

Disegni di legge in sede redigente

« Ordinamento della professione di avvocato » (134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE 695
BENEDETTI (PCI) 696
ROSI (DC), *relatore alla Commissione* . . . 696

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato » (1555)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato », del quale sono io stesso relatore.

Informo la Commissione che la Presidenza del Senato, accogliendo la nostra richiesta, ha concesso la sede deliberante per lo esame del testo del provvedimento da noi già approvato in sede referente nella seduta del 28 aprile scorso.

Aggiungo di aver predisposto, così come sollecitato in quella seduta da tutte le parti politiche, gli opportuni emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge, proprio in accoglimento, ripeto, delle indicazioni che la Commissione aveva formulato.

2^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (19 maggio 1982)

Il disegno di legge prevede infatti, all'articolo 3, che la parte che intende fare eseguire il lodo deve depositarlo entro un anno dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Nessun termine è tuttavia previsto per quanto riguarda la consegna del lodo alle parti, dal che deriva che l'anzidetto termine di un anno può ridursi in modo più o meno cospicuo in funzione della celerità, o meglio della lentezza, con la quale gli arbitri adempiano alla propria obbligazione di consegnare il lodo a ciascuna delle parti.

Al riguardo può osservarsi che dell'ingiustificato ritardo nel consegnare il lodo gli arbitri potrebbero essere chiamati a rispondere per danni in forza dell'articolo 1710, se non anche dell'articolo 2043, del codice civile. Per ovviare all'inconveniente che potrebbe derivare alla parte interessata dalla tardiva consegna del lodo ho predisposto, come già detto, due modificazioni all'articolo 3 che mi riservo di esporre in dettaglio al momento dell'esame dell'articolo stesso.

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri ».

E approvato.

Art. 2.

I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« 5) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire

anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. ».

All'articolo 823 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ».

Per un migliore coordinamento del testo, propongo una modifica formale al secondo comma tendente ad inserire, prima delle parole: « articolo 823 », la parola: « stesso ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 nel testo coordinato.

E approvato.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte.

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato nel termine di un anno dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Il predetto termine ha carattere perentorio ».

A questo articolo propongo un emendamento tendente a sostituire il primo comma del nuovo testo dell'articolo 825 del codice di procedura civile con il seguente:

« Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato ».

2^a COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (19 maggio 1982)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo inoltre un emendamento tendente a sostituire il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 825 con il seguente:

«La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 4.

Il numero 5) del primo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 823;».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, una brevissima dichiarazione per preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, la cui ragione va ricercata, innanzitutto, nella vetustà delle norme che disciplinano attualmente la materia che, con questo disegno di legge, modifichiamo.

Si tratta di una vetustà da riferire non soltanto ad un significato giuridico-formale ma anche e soprattutto a contenuti sostanziali che si rifanno a situazioni, ad una epoca storica, ad un periodo e a dei tipi

di rapporti economici diversi da quelli che oggi chiedono appunto di essere disciplinati in maniera diversa.

Abbiamo già avuto occasione di dire, e desidero ora ripeterlo, che questa non è l'unica o la principale delle valutazioni che ci inducono ad esprimere voto favorevole; siamo infatti convinti che un provvedimento di questo genere può coinvolgere notevoli interessi nel nostro Paese in quanto riguarda non solo rapporti, traffici, transazioni, possibilità di ricomposizione di rapporti tra le grandi imprese, ma anche — se pur ciò può essere meno evidente ed apparscente — rapporti che interessano le imprese piccole e medie del nostro Paese che costituiscono un punto di riferimento notevole rispetto all'economia generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento della professione di avvocato** » (134) d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (290), d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri

« **Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici** » (347), d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Ordinamento della professione di avvocato », d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri, « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri, e « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri.

Onorevoli senatori, sono reduce con i senatori Benedetti e Rosi dal Congresso fo-

rense di Rimini ed in forza degli accordi assunti con i colleghi avvocati ritengo di dover sollecitare la Commissione alla conclusione della discussione generale dei provvedimenti in esame che non può essere ulteriormente ritardata, considerato anche che il testo unificato sembra aver incontrato vasto consenso da parte del mondo forense.

B E N E D E T T I. Avendo seguito il Congresso di Rimini, concordo sull'esigenza prospettata dal Presidente.

R O S I, *relatore alla Commissione*. In merito ai lavori del Congresso aggiungo che nella mattinata di domenica scorsa si è pervenuti ad una mozione unitaria; originariamente, infatti, si era evidenziata una divergenza tra la mozione presentata dal collegio romano e quella del collegio milanese; si è arrivati poi ad una unificazione chiarendo il punto della rappresentanza. Tale chiarimento, che era stato dato anche qui in Commissione, è stato ripetuto in sede di congresso riconoscendosi agli ordini la rappresentanza per quanto riguarda l'attività pubblicistica e le associazioni libere sindacali e non la rappresentanza per quanto riguarda gli interessi privati.

Il Congresso si è dunque concluso in maniera unitaria ed ha espresso il voto che, nel più breve tempo possibile, la nostra Commissione concluda l'esame dell'articolo.

P R E S I D E N T E. Il testo in esame è il frutto del lavoro svolto in sede di Sottocommissione e risponde alle esigenze manifestate sull'argomento da tutti i Gruppi politici intorno al sistema elettorale; i con-

trasti che si erano evidenziati a questo proposito ritengo comunque siano stati superati dall'orientamento quasi unanimemente espresso a Rimini.

A questo punto, posto che il testo in esame predisposto dalla Sottocommissione compendia tutte le osservazioni dei vari Gruppi, ritengo che non dovrebbe essere difficile esaurirne anche in breve tempo l'esame. Fino a questo momento non sono stati presentati emendamenti e, a titolo personale, mi auguro che ciò non avvenga, così che tutto l'*iter* possa svolgersi rapidamente esaudendo l'attesa dei colleghi avvocati che, come è stato apertamente detto, attendono da questa normativa nuova vita per l'ordine professionale forense.

Proporrei dunque alla Commissione di rinviare per oggi l'apertura della discussione generale, con l'intesa però di iniziarla quanto prima per esaurirla nel giro di una o al massimo due sedute. Se riusciremo a tanto, avremo la soddisfazione di aver svolto un ottimo lavoro e la nostra Commissione ne trarrà un grande merito.

R O S I, *relatore alla Commissione*. Confermo che sostanzialmente il testo proposto nella sua struttura coincide con quelle che sono le linee cui il nostro Gruppo si ispira.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,15.